

Tribunali delle acque pubbliche - tribunale superiore delle acque pubbliche - giurisdizione in sede di legittimità

Provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche - Termini per ricorrere da parte di soggetti non direttamente contemplati - Decorrenza - Conoscenza legale - Presupposti - Pubblicazione sulla Rete civica dell'Alto Adige ex art. 16 della l.p. Bolzano n. 2 del 2012 - Idoneità - Esclusione - Fondamento.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19393 del 14/07/2025 (Rv. 675359 - 01) Il termine per impugnare i provvedimenti amministrativi in materia di acque pubbliche, da parte di soggetti dagli stessi non direttamente contemplati, decorre, ex art. 146 T.U. acque, dalla conoscenza legale dell'atto, conseguente all'assolvimento di un onere di pubblicazione qualificato - ossia la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale o nel Foglio degli annunci legali della Provincia -, essendo a tal fine inidonea la pubblicazione sul sito della Rete Civica dell'Alto-Adige, prevista dall'art. 16 della l.p. Bolzano n. 2 del 2015, in quanto l'effetto conoscitivo opponibile erga omnes deve poggiare su una espressa base positiva, mentre tale disposizione non attribuisce alla pubblicazione telematica valore ufficiale di pubblicità legale.